

Traduzione non ufficiale

PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA' DELL'AUTORITA' INTERNAZIONALE DEI FONDI MARINI

Gli Stati Parti al presente Protocollo

Considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare istituisce l'Autorità internazionale dei fondi marini

Ricordando che l'articolo 176 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare stabilisce che l'Autorità ha personalità giuridica internazionale e che ha la capacità giuridica richiesta per esercitare le sue funzioni e conseguire i suoi scopi.

Rilevando che l'articolo 177 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare dispone che l'Autorità gode, sul territorio di ciascuno Stato Parte della Convenzione, dei privilegi e delle immunità previste nella sotto-sezione G della sezione 4 della parte XI della Convenzione e che i privilegi e le immunità relative all'Ente sono previsti all'articolo 13 dell'Annesso IV,

Considerando che sono necessari privilegi ed immunità addizionali affinché l'Autorità internazionale dei fondi marini possa esercitare le sue funzioni,

Hanno convenuto quanto segue

Articolo primo

USO DEI TERMINI

Ai fini del presente Accordo:

- a) Per <<Autorità>> s'intende l'Autorità internazionale dei fondi marini;
- b) Per <<Convenzione>> s'intende la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982;
- c) Per <<Accordo>> s'intende l'Accordo relativo all'applicazione della parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982. In conformità all'Accordo, le disposizioni di quest'ultimo e quelle della parte IX della Convenzione devono essere interpretate ed applicate insieme, come solo ed unico strumento; allo stesso modo andranno interpretati ed applicati il presente Protocollo ed i riferimenti alla Convenzione contenuti in detto Protocollo;
- d) Per <<Ente>> s'intende l'organo dell'Autorità in tal modo designato nella Convenzione;
- e) Per <<membro dell'Autorità>> s'intende:
 - Ogni Stato Parte alla Convenzione; e